

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con delibera di Giunta Regionale Veneta n.1638 del 26.05.2004 è stata approvata la Variante al PRG adottata dal C.C. con delibera n.15 del 13.03.2001, in parte con modifiche d'ufficio (art.45 L.R.61/85), ed in parte con proposte di modifica (art.46 L.R.61/85);
- che con delibera C.C. n. 82 del 13.09.2004 sono state formulate le controdeduzioni ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/85 relative alle proposte di modifica di cui alla suddetta DGRV n. 1638/2004;
- che con delibera di C.C. n. 100 in data 11.10.2004 è stato preso atto dell'adeguamento degli elaborati alle prescrizioni della GRV con contestuale adozione di variante tecnica ai sensi dell'art. 50, c.4, lett. i) della L.R. n. 61/85;
- che con delibera di C.C. n. 105 in data 18.10.2004 è stata adottata la variante parziale al PRG n. 19, relativa al sistema della residenza, ai sensi dell'art. 50, c.3, della L.R. n. 61/85;
- che con delibera di C.C.n. 12 del 26/02/2005 è stata adottata la Variante parziale al PRG n. 22 ai sensi dell'art. 50, comma 3 della L.R. 61/85, relativa al "Sistema della residenza"
- che con delibera del Commissario Straordinario n° 46 del 28.09.2005 è stata riadattata per accoglimento di alcune osservazioni che erano giunte apportando modifiche a quanto precedentemente adottato;
- che con delibera del Commissario Straordinario n° 68 del 7.04.2006 si è proceduto a controdedurre le osservazioni giunte riferite a quanto adottato con delibera del C.S. n° 46/2005;

Richiamate

- le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale all'ufficio tecnico comunale volte a risolvere il problema di recupero di immobili esistenti bloccati per l'impossibilità di ottemperare al disposto dell'art. 27 del R.E. vigente e al disposto dell'art. 26 del R.E. adottato riguardante l'obbligo di abbinare superficie a parcheggio per ogni unità immobiliare di nuova realizzazione anche se tramite la ristrutturazione;

Valutato

- che il recupero degli immobili esistente deve avere priorità assoluta sulla pianificazione di un territorio al fine di evitare continui allargamenti delle aree residenziali a discapito della aree agricole;

Considerato:

che, come precisato nella relazione tecnica di variante il recupero degli immobili anche in aree già prive di parcheggio consente di utilizzare patrimonio urbanistico esistente in luogo di nuova edificazione recuperando aree ed edifici che altrimenti resterebbero inusati in quanto non più consoni con le esigenze di mercato;

Visti

gli elaborati predisposti dall'UTC ;
l'articolo 50, comma 4, della L.R. n. 61/85
il parere della 2^a commissione consiliare "Territorio Ambiente" in data 22.11.2007;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il presente argomento è stato trattato in Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari in data 20.11.2007;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare "Territorio e Ambiente" in data 22.11.2007;

Sentita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del territorio, Andrea Cosentino, che espone la seguente proposta di emendamento alla variante al Regolamento Edilizio, scritta in corsivo:

"Le disposizioni dei due punti precedenti non vanno applicate in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, fatta eccezione la demolizione e ricostruzione anche se fedele, sugli immobili prospicienti le strade ricomprese nelle zone pedonali, come definite dall'art. 7 comma 9 del DLT 285/92 e successive modifiche e/o integrazioni, in caso di comprovata impossibilità a reperire tali spazi per ragioni di ordine tecnico o economico adeguatamente dimostrate e documentate dal richiedente, facendo salvi comunque gli spazi a parcheggio eventualmente già esistenti che dovranno essere sempre mantenuti. In luogo del mancato reperimento dei posti auto coperti e aggiunti, il richiedente il titolo edilizio è tenuto a versare al Comune una somma corrispondente al valore di mercato dei posti auto medesimi, come determinata con delibera di Giunta."

Visto l'art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000 e 7 della Legge 1150 del 1942;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

Il Presidente dichiara aperta la discussione:

OMISSIS

(Intervengono i Consiglieri Ponchio, Camani, Ghiro, Donolato, Verdicchio, Bano, Polito, per il cui contenuto si rinvia alla trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna);

Sentito, altresì l'intervento dell'Assessore Cosentino che afferma di ritirare i provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale che disciplinano l'oggetto della presente delibera, qualora il Consiglio Comunale approvasse questa;

Il Presidente, quindi, pone in votazione la modifica al Regolamento Edilizio, che ottiene il seguente risultato:

11 voti favorevoli, 9 contrari (minoranza) e nessuno astenuto, resi ed accertati secondo legge; avendone il Presidente proclamato l'esito,

D E L I B E R A

- 1) di concordare con l'emendamento presentato e quindi di adottare la variante parziale al PRG n. 26 ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L.R. n. 61/85 e della L.R. n. 20/04, relativa al "Sistema della residenza" redatta dall'UTC e composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica di variante con allegato Regolamento Edilizio comparativo;

- 2) di depositare, secondo quanto disposto dall'art. 42, L.R.n.61/85, la presente variante a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia; dell'avvenuto deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti; nei trenta giorni successivi chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata.
